



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SIMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO, DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE, TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI STRUTTURALI DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE CALABRIA.

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Quesito n. 1

Nel disciplinare di gara è' richiesto che il professionista responsabile della diagnosi energetica e certificazione energetica, debba possedere oltre alla laurea quinquennale anche la certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia). Si chiede: se l'attestato di qualifica di Consulente Energetico Esperto CasaClima, rilasciato dall'Agenzia per l'Energia CasaClima _ Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, possa essere titolo professionale utile alla qualificazione richiesta.

Risposta

Solo nel caso in cui tale attestazione rispetti il disposto normativo che disciplina l'acquisizione della certificazione EGE, e come di seguito richiesto.

Il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (art. 8) che gli EGE certificati secondo lo Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 da enti di certificazione accreditati, sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore; a decorrere dal 19 luglio 2016 gli EGE che intenderanno condurre tali diagnosi dovranno essere certificati da parte terza.

Lo stesso D.Lgs. 102/14 ha previsto (articolo 12) che gli energy manager nominati da soggetti interessati alla richiesta di certificati bianchi, a decorrere dalla stessa data, dovranno essere EGE certificati da parte terza per poter accedere al meccanismo.

La norma UNI CEI 11339:2009 definisce due settori di specializzazione e quindi due certificazioni conseguibili:

EGE settore industriale (con competenze finalizzate ad applicazioni industriali e processi produttivi, comprende anche il settore Trasporti);

EGE settore civile (con competenze finalizzate agli utilizzi civili, al settore del terziario e della pubblica amministrazione).

Il candidato può richiedere la certificazione rispetto ad un solo settore o entrambi.

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 0650516080

Ufficio di Reggio Calabria: Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it



Requisiti per la certificazione

Il candidato deve dimostrare la sua esperienza professionale nel settore della gestione dell'energia attraverso un numero di anni proporzionato al tipo di istruzione scolastica posseduta.

Il candidato deve dimostrare esperienza lavorativa in riferimento al settore di certificazione di interesse (civile e/o industriale).

In particolare, la norma UNI CEI 11339:2009 considera le seguenti come esperienze qualificanti nel settore dell'energia:

ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;

consulenze come libero professionista;

redazione di studi di fattibilità;

progettazione ed erogazione di docenze;

gestione dei progetti;

analisi dei rischi di progetto;

diagnosi energetiche/audit energetico/analisi energetica;

audit di sistemi di gestione dell'energia;

analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;

conduzione e manutenzione impianti;

supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;

sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia

Nell'ambito di tali competenze, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto almeno 7 dei 17 compiti previsti al punto 4 della norma 11339:2009, con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7.

L'esperienza professionale deve essere evidenziata mediante documentazione pertinente come ad esempio contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture ecc riferita al candidato.

Il processo di certificazione

Il processo di certificazione parte dalla presentazione della domanda tramite la nostra piattaforma on line.

La domanda verrà esaminata dal comitato di valutazione e, qualora fosse rispondente ai requisiti richiesti dallo schema di certificazione, il candidato potrà accedere alla prova d'esame.

La prova d'esame si articola in 3 step:

Primo esame scritto a risposte chiuse: venti domande di carattere generale più 10 domande per ogni specifico settore di certificazione richiesto.

Secondo esame scritto: un caso studio per settore richiesto.

Esame orale: cinque domande aperte per settore (civile e/o industriale).

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte.

Quesito 2

Il Disciplinare di gara, al punto 7.2 - "Requisiti di capacità economica e finanziaria", prevede per la comprova del requisito un fatturato globale (variabile per ciascun lotto) relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi, da dimostrare:

- Per la società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero per le società di persone, mediante il Mod. Unico o la Dichiarazione IVA;

- Per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Mod. Unico o la Dichiarazione IVA, ovvero, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e allegato XVII parte I del Codice, attraverso qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante. Si chiede quindi di chiarire se il requisito di capacità economica e finanziaria possa essere dimostrato anche attraverso idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari o superiore al fatturato richiesto, così come previsto dall'Allegato XVII - Parte I al D. Lgs. 50/2016, e come peraltro richiesto per analoghe procedura di gara da parte di altre Direzioni regionali di codesta rispettabile Agenzia.

Risposta

Sì. L'art. 86 co.4 del D. Lgs. 50/2016 così recita: “ ... Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il Disciplinare di gara (pag. 11) prevede espressamente tale ipotesi.

L'Allegato XVII, parte I (Mezzi di prova dei criteri di selezione), statuisce che: “ ...Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.

Quesito 3

In relazione al punto 9 "Subappalto" del Disciplinare di gara si chiede se i subappaltatori eventualmente indicati devono essere iscritti al portale telematico dell'Agenzia.

Risposta

No. Il Disciplinare di gara non prevede l'obbligo dell'iscrizione dei subappaltatori al portale telematico dell'Agenzia.

Quesito 4

Buongiorno, con riferimento all'art. 10 del disciplinare di gara riguardante la garanzia provvisoria si chiede se, in fase di presentazione dell'offerta, l'importo da garantire deve essere pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto per cui si partecipa o, più verosimilmente, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, pari alla somma dei 2 lotti di importo maggiore, in considerazione della circostanza prevista al punto 3 del Disciplinare di gara che prevede che a ciascun concorrente potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti.

Risposta

L'art. 10 del Disciplinare di gara definisce la garanzia provvisoria, ex art. 93 co. 1. La nota inserita a pag. 23 del documento di gara, precisa che: “In caso di partecipazione a più lotti l'importo della cauzione sarà pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto”.

Quesito 5

In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?

Risposta

L'art. 7.1, del Disciplinara di gara, precisa i requisiti che deve avere il gruppo di lavoro; il punto n. 5 si riferisce a n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia. Non si richiede un settore specifico.

Quesito 6

Si richiede conferma se l'aver svolto servizi nella categoria IA.04 (ex III/c) con grado di complessità $g=1,30$ soddisfi i requisiti richiesti per la categoria IA.03 (ex III/c) con grado di complessità minore e pari a $g=1,15$.

Risposta

Si. Si conferma quanto richiesto.

Quesito 7

Si richiede conferma che nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Risposta

Sì, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

Quesito 8

Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell'offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.

Risposta

Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB.

Quesito 9

Si richiede conferma della seguente possibilità di subaffidamento in alternativa al subappalto: "Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i. Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione. In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato."

Risposta

Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

Quesito 10

In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato "A") di "presentare offerta per uno o più lotti", ferma la condizione che al medesimo concorrente "A" possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue:

1. se il concorrente "A" (concorrente singolo) partecipa a 2 lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente "A" partecipa in RTI con il concorrente "B" (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente "A" e di 2 lotti al concorrente RTI "A+B"?

Risposta

Fermo restando quanto previsto a pag. 8 del disciplinare secondo cui: "è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete)" un soggetto può partecipare a lotti diversi all'interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di assegnazione massima dei 2 lotti opera, come previsto dal disciplinare di gara a pag. 6, per il medesimo concorrente; intendendosi "per medesimo concorrente, ... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti".

Pertanto, è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all'interno di RTP diversi con la possibilità che questi ultimi (nel quale è presente il soggetto che con altri RTP sia già assegnatario di 2 lotti) siano assegnatari di altri lotti.

Quesito 11

In merito all'articolo 9 - Subappalto si chiede quanto segue: 1. nel caso in cui il concorrente "A" decida di riunirsi con "B" (quest'ultimo con Laboratorio con autorizzazione ministeriale art. 59 DPR 380/01), nell'ipotesi che il/i lotto/i sono/siano di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, il relativo RTI tra (A+B) in cui è un laboratorio come già detto, PERMANE l'obbligo per detto RTI di indicare una TERNA di subappaltatori (in ipotesi di solo subappalto necessario per le prestazioni di spettanza dei laboratori art. 59 DPR 380/01) anche se il soggetto B mandante del RTI tra (A+B) dichiara di NON ricorrere al subappalto necessario anzidetto (avendo il Laboratorio in RTI)?

Risposta

Nel caso rappresentato, in cui nel raggruppamento è già presente l'Operatore Economico, con laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 DPR 380/01, non ricorre la fattispecie del subappalto e conseguentemente l'obbligo per il concorrente di procedere alla dichiarazione della terna dei subappaltatori.

Qualora dovessero ricorrere le condizioni per ricorrere al subappalto, è obbligo indicare la terna dei subappaltatori per i lavori sopra soglia, altrimenti no. In effetti, come previsto al punto 9 pag. 22 del Disciplinare di gara: " ...Il concorrente potrà subappaltare i servizi

oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge... Laddove si intenda ricorrere al cd. **subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà essere indicato, anche per i lotti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nominativo del/i subappaltatore/i, il/i quale/i dovrà compilare il proprio DGUE, nelle parti specificate nel prosieguo".

Quesito 12

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda di partecipazione deve essere compilata da ciascun operatore economico o è sufficiente presentare il modello compilato dalla mandataria e firmato digitalmente da tutti gli operatori e un unico F23?

Risposta

Si, la domanda di partecipazione può essere unica, ma deve essere firmata digitalmente da tutti gli operatori economici facenti parte il raggruppamento. Anche il modello di pagamento F23 è unico.

Quesito 13

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016?

Risposta

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture, attuativo dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Quesito 14

Nei requisiti del GdL (pag. 9 del Disciplinare a base di gara) non è indicata la necessità di una figura professionale che svolga il ruolo di Coordinatore Scientifico. Confermate che questa figura non deve essere presente nel GdL?

Risposta

Si, non è prevista la figura del Coordinatore Scientifico.

Quesito 15

Per procedere con la redazione delle schede in formato A3 relative ai subcriteri A1, A2, A3 e A4, occorre attenersi a specifiche norme redazionali?

Risposta

Relativamente alle schede in formato A3, relative ai subcriteri A1, a pag. 42 del Disciplinare di gara, il punto 18.1 lett. a), testualmente riporta: “La professionalità - adeguatezza dell’offerta (schede descrittive delle precedenti prestazioni professionali ed allegate schede A1, A2, A3 e A4) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di almeno 1 incarico per ciascun servizio oggetto dell’appalto, relativo a servizi espletati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo Offerta Tecnica Busta “B” del presente documento e dal D.M. tariffe”.

Quesito 16

In relazione alla garanzia provvisoria di cui alla pag. 23 del Disciplinare a base di gara, nel caso di partecipazione a tutti i lotti oggetto della presente gara e considerando il fatto che è possibile aggiudicare al massimo due lotti per un singolo operatore, l'importo della cauzione può essere pari alla somma dei due lotti di maggior valore?

Risposta

L’art. 10 del Disciplinare di gara definisce la garanzia provvisoria, ex art. 93 co. 1. La nota inserita a pag. 23 del documento di gara, precisa che: “In caso di partecipazione a più lotti l’importo della cauzione sarà pari alla somma dell’importo dovuto per ciascun lotto”.

Quesito 17

Si chiede se il requisito relativo sia ai lavori che ai servizi possa essere dimostrato seguendo quanto riportato nelle linee guide ANAC n. 1 punto 2.2.2.1

Risposta

Si precisa che in questa fase i requisiti vanno solo dichiarati, per come indicato nel disciplinare di gara, che è aderente alle Linee Guida Anac n. 1 e in particolare al punto 2.2.2.1 (requisiti di partecipazione)

Quesito 18

Si chiede se nei servizi richiesti al punto 7.3 lettera e) possono rientrare tutti i servizi di cui alla Linea guida n. 1 ANAC articolo 2.2.2.1 (tutti i livelli di progettazione compresi i services, la direzione lavori ed il coordinamento alla sicurezza) o solo le verifiche di vulnerabilità sismica.

Risposta

Si, possono rientrare tutti i servizi di cui alla Linea guida n. 1 ANAC articolo 2.2.2.1.

Quesito 19

In merito alle schede in formato A3, relative all’adeguatezza operatore economico – criterio A, qualora sia disponibile solo la vista satellitare e non la vista aerea del bene, o viceversa, è sufficiente riportare una delle due?

Risposta

Si riporta quanto contenuto al punto 16, 1), ultimo capoverso (pag. 37) del Disciplinare di gara: “Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due

elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene e ove possibile. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto. Pertanto, necessitano entrambe.

Quesito 20

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016?

Risposta

Sì, lo prescrive l'art. 7.4 del Disciplinare di gara, ultimo capoverso, a pag. 20, secondo il quale: "Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016".

Quesito 21

Quanti operatori economici al massimo può essere costituito un RT che partecipa a questa gara? Poiché vedo dal sito che sono prefigurati una mandataria e 5 Mandanti e/o Consorziati, chiedo se può partecipare un RT composto dalla Mandataria e 9 Mandanti. ovvero si possono aggiungere Mandanti.

Risposta

Per la partecipazione degli operatori in un RT, non vi è un numero prefissato

Quesito 22

I professionisti di cui alla struttura operativa minima a pag 9 di 50 del DISCIPLINARE punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' punto 6. professionista Responsabile attività di rilievo , punto 7. professionista responsabile verifica preventiva interesse archeologico punto 8. Professionista responsabile del Processo BIM possono essere professionisti qualificati e abilitati alle attività che partecipano esterni al RT non appartenenti alle società? In altri termini è necessario che questi professionisti siano componenti effettivi Mandanti oppure possono essere professionisti operativi che partecipano con lettera di adesione qualificandosi e impegnandosi a svolgere la attività loro assegnata in caso di aggiudicazione al RT con contratto di incarico..

Risposta

No, devono essere mandanti e facenti parte del Raggruppamento Temporaneo.

Quesito 23

A pag 36 e 42 del disciplinare, si richiamano servizi in materia di progettazione di fattibilità economica. Non è chiaro a quale tipologia di progettazione ci si riferisce; forse a interventi di adeguamento/miglioramento o a diagnosi energetica o altro?

Risposta

Si riporta quanto contenuto al punto 16, 1), (pag. 36) del Disciplinare di gara: “Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva o esecutiva, di interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, dei quali almeno un incarico dovrà essere stato espletato con la modalità BIM.

Quesito 24

Poiché il servizio a base di gara rientra tra quelli elencati dall'art. 93 co. 10 dlgs 50/2016 non dovrebbe applicarsi quanto previsto dallo stesso art. 93. Si chiede conferma in merito.

Risposta

Si conferma quanto contenuto nel punto 10 del Disciplinare di gara. Gli importi della garanzia provvisoria per ciascun lotto, in effetti, sono calcolati non considerando le attività di cui all'art. 93 comma 10 del D. lgs. 50/2016.

Quesito 25

A pag. 37 del disciplinare, ottavo capoverso, in merito ai due elaborati in formato A3, viene richiesta ALMENO UNA VISTA SATELLITARE ED UNA AEREA DEL BENE. Si chiede se una vista totale del bene di google può soddisfare la richiesta per entrambe le viste. In caso di risposta negativa, chiarire cosa si intende per vista aerea.

Risposta

E' ammessa la possibilità, così come richiesto. Si precisa, tuttavia, che risulta importante avere un inquadramento chiaro e significativo del bene e che tale eventuale deposito, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Quesito 26

Il disciplinare di gara a pag. 10 richiede un fatturato globale minimo pari a quello del servizio di ciascun lotto. La tabella riportata a pag. 11 identifica soltanto il lotto 1 di importo pari all'importo del servizio come da tabella a pag. 5. Per esempio: il lotto 4 nella tabella di pag. 5 prevede un importo pari a € 461.370,96, mentre la tab. di pag. 11 (relativi al fatturato globale) riporta un valore di € 209.861,33. Si chiede chiarimento a proposito.

Risposta

Si conferma che l'importo del fatturato per ciascun lotto è quello della tabella di cui a pag. 11, e corrisponde all'importo a base d'asta del valore dell'immobile che ha una maggior valore all'interno del lotto. A tal proposito, si riporta quanto statuisce il Disciplinare di gara a pag. 10: “Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sugli immobili individuati di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali ed energetiche degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla possibile realizzazione di interventi di adeguamento/miglioramento sismico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato. Tuttavia, proprio allo scopo di garantire l'individuazione del requisito nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto

conto delle peculiarità della procedura, si è stabilito di parametrare il requisito in parola all'importo del servizio per il singolo bene di maggior valore all'interno del lotto, in luogo che sul valore del lotto stesso".

Quesito 27

Si chiede chiarimento in merito al seguente quesito, in relazione ad un dubbio emerso leggendo l'allegato 1 del capitolato prestazionale: Per quanto concerne il modello di dati BIM, è ammesso un formato .IFC nativo da Archicad o deve essere obbligatoriamente restituito con Revit?

Risposta

*La stazione appaltante richiede la realizzazione di un Modello di Dati interoperabile da consegnare nel formato *IFC e nel formato Nativo con cui esso è stato ottenuto.*

Il Modello di Dati BIM potrà essere realizzato con qualsiasi software la cui interoperabilità, garantita dal formato IFC, sia tale da ricostituire nella piattaforma in uso all'Agenzia (Autodesk®Revit®) una Base Dati aderente alle caratteristiche descritte nei documenti forniti dalla Stazione Appaltante. A tal proposito l'Agenzia del Demanio, per favorire le attività di congruenza e test d'importazione, fornirà all'aggiudicatario del servizio specifici templates (Revit® Autodesk®, Autocad Autodesk® e Civil3D Autodesk®) contenenti l'intera Base Dati descritta oltre alla Struttura di Progetto, alla struttura del Repository e all'elenco dei parametri STD-SYS_ADM nella corretta semantica.

In riferimento, pertanto, alle tabelle riportate nella specifica metodologica si evidenzia che i formati elencati sono da ritenersi tra quelli accettati e il formato .rvt non è in richiesto in forma obbligatoria. Unico onere dell'appaltatore è quindi costituito dalla verifica della completa compatibilità con la piattaforma in uso all'Agenzia del Demanio attraverso l'utilizzo dei templates a tal scopo forniti dalla stazione appaltante.

Quesito 28

Si chiede se: - l'architetto previsto per i lotti 4-5-15, debba obbligatoriamente rientrare tra le figure di cui ai punti 1-2-3 del disciplinare o possa essere una figura diversa ed in più rispetto a quelle previste minime.

Risposta

Si precisa che, in caso di partecipazione ai Lotti 4, 5 e 15, ricomprensenti immobili sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, uno dei professionisti di cui ai punti 1,2 e 3 dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all'Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Quesito 29

Si chiede se il coordinatore scientifico possa essere un professore universitario a tempo pieno, senza partita iva, la cui partecipazione alla gara è stata autorizzata dall'Università di appartenenza (vedi delibera 14 novembre 2018, n. 1049 ANAC).

Risposta

Non è prevista la figura del Coordinatore Scientifico.

Quesito 30

Uno stesso servizio svolto può essere inserito (può coprire) più sub criteri del criterio A_ professionalità e adeguatezza dell'offerta.

Risposta

Si conferma che un unico (o stesso) servizio può essere descritto per coprire più sub criteri del criterio A; "Professionalità e adeguatezza dell'offerta".

Quesito 31

Nel disciplinare al punto 7.1 "requisiti di idoneità" è richiesta la presenza, nella struttura operativa minima, dell'archeologo. Si chiede di specificare se tale figura professionale è prevista per i soli lotti tutelati da Voi individuati (lotto 4-5-15) o va prevista per tutti i lotti anche se non soggetti a vincolo.

Risposta

Il professionista di cui al punto 7.1, n. 7 del Disciplinare di gara (pag. 10) è previsto per tutti i n. 26 lotti della procedura di gara.

Quesito 32

Nell'ipotesi di partecipazione come raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il disciplinare riporta che "ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale".

Si chiede di precisare se per prestazione principale si intende di aver svolto servizi come indicati al paragrafo 3 del disciplinare " verifiche di vulnerabilità sismica e Redazione del progetto di fattibilità..." oppure servizi rientranti nella categoria d'opera principale, che nel caso ad esempio del Lotto 22 è la "E20"

Risposta

Per prestazione principale si intende, come evidenziato al punto n 3 del Disciplinare di gara (pag. 4): Verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi strutturali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da restituirsi in modalità BIM;

Quesito 33

Si chiede inoltre se è possibile la partecipazione come raggruppamento temporaneo di tipo misto.

Risposta

Si conferma la possibilità di partecipare con un raggruppamento di tipo misto, come confermato anche al punto 7.4, n. 7 del Disciplinare di gara (pag. 21).

Quesito 34

In merito all'offerta tecnica - scheda A3, è necessario possedere un servizio di rilievo con restituzione in modalità BIM o anche solo attività di rilievo senza restituzione in modalità BIM?

Risposta

Al punto 16, n. 3 (scheda A3) del Disciplinare di gara (pag. 37), dal titolo: "Contenuto della busta B – risposta tecnica", si precisa: Scheda A3 – compilando l'allegato VII, (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, topografico, fotografico e materico con restituzione in modalità BIM".

Quesito 35

Si richiede se l'indicazione della terna di subappaltatori (ad esempio laboratori ufficiali di prove sui materiali) siano di esclusività di un unico operatore economico o raggruppamento, oppure sia da considerarsi una scelta libera, anche dato il numero limitato di Laboratori presenti in Italia.

Risposta

E' possibile, per un operatore economico, essere inserito in terne di subappalti di diversi o.e..

Quesito 36

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti possono essere dimostrati dalla somma dei requisiti dei partecipanti in ogni categoria anche se le mandatarie non hanno i requisiti in tutte, o tutti i partecipanti nello stesso raggruppamento devono avere requisiti per tutte le categorie?

Risposta

Nel disciplinare di gara, al punto 7.4 (pag. 21) si precisa: "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Quesito 37

In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?

Risposta

Nel disciplinare di gara, al punto 7.4 (pag. 21) si precisa: "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3

lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il raggruppamento misto si ha allorché, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860).

Nel caso di raggruppamento misto, una quota minoritaria della prestazione principale può essere svolta da una mandante, purché quest'ultima possieda una parte dei requisiti relativi alla prestazione principale.

Quesito 38

Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?

Risposta

Ai fini del soddisfacimento del requisito, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della specifica prestazione oggetto di affidamento, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria

Quesito 39

Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

Risposta

“L'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato C – Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00”.

Quesito 40

La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in “altro allegato”. Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in “area generica allegati”.

Risposta

La documentazione amministrativa non va comprovata, ma va dichiarata nel DGUE. Per le modalità di caricamento, relative anche alla documentazione tecnica, si possono formulare delle richieste tecniche al portale: <https://portaleacquisti.agenziademanio.it>, In tal senso,

necessita manifestare l'interesse per la stessa RdO nelle apposite sezioni del portale. In ogni caso, per qualsiasi difficoltà tecnica o chiarimento, è stato attivato il n. di assistenza: 02266002616, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00”.

Quesito 41

In qualità di laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art 59 D.P.R. 380/2001 intendiamo partecipare alla gara del 14/02/19, per la verifica della vulnerabilità sismica dei beni del demanio della Regione Calabria, solo per alcuni lotti, in forma di RTP. Per gli altri lotti a cui non partecipiamo come RTP è possibile partecipare in subappalto con altre RTP?

Risposta

Il divieto, in capo al subappaltatore, previsto dall'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di partecipare anche in qualità di concorrente alla procedura per l'affidamento dell'appalto opera con riferimento al singolo lotto.

Quesito 42

Si chiede inoltre se è possibile la partecipazione come raggruppamento temporaneo di tipo misto.

Risposta

Si, è possibile partecipare in forma di raggruppamento di tipo misto.

Quesito 43

Si chiede se, con riferimento al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, e al punto in cui vengono determinati i requisiti dei professionisti di cui al punto 1, 2 e 3 del medesimo paragrafo, è ammessa la partecipazione di un ingegnere che abbia conseguito la laurea in qualsiasi indirizzo e settore secondo l'ordinamento previgente, sia iscritto all'albo unitario e che abbia superato l'esame di abilitazione alla professione di ingegnere per l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 51 R.D. 23.10.1925 n. 2537.

Risposta

Fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti dei professionisti che abbiano conseguito la laurea e la conseguente iscrizione al relativo albo professionale, successivamente alle modifiche introdotte dal DPR n. 328 del 2001, per quanto riguarda, invece, i professionisti abilitati antecedentemente all'intervenuta riforma, si applica ex lege l'art. 49 del citato DPR, ritenendo pertanto, la relativa iscrizione nella sezione A, requisito valido ai fini della partecipazione alla presente procedura.
